



COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE N. 217

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SS.MM.II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO NEL CENTRO ABITATO

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

IL SINDACO

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che così recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini (...)";

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute all'Amministrazione Comunale segnalazioni da parte di cittadini e fruitori della città che denunciano una situazione di degrado in molte parti del territorio comunale (segnalazioni verificate dal Comando Polizia Locale come reali, effettive e rilevanti), fenomeni che contrastano con il decoro e la vivibilità urbana e che si concretizzano nell'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali, di aree verdi pubbliche, di arredi urbani attraverso condotte quali sdraiarsi continuamente o abitualmente per gran parte del giorno e della notte sul suolo pubblico, su pavimentazione di edifici non idonee ad ospitare il riposo, nell'utilizzare gli arredi urbani (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco), concepiti come beni di utilità collettiva, non rendendoli fruibili alla generalità dei consociati;
- tali condotte, oltre che contrarie al pubblico decoro, costituiscono di fatto un impedimento alla accessibilità per gli altri cittadini di spazi pubblici e privati quali arredi urbani, gradini di accesso, soglie, aree verdi e quant'altro, con pregiudizio della libera fruibilità da parte di tutti (con particolar riferimento ai minori, persone anziane e alla cittadinanza tutta interessata), della vivibilità urbana nel suo complesso e di maggiori costi legati alla necessità del ripristino degli arredi monopolizzati onde garantire il rispetto dell'igiene pubblica;
- i fenomeni sopra descritti hanno determinato oltre venti interventi con contestuale redazione di tre ordini di allontanamento della Polizia Locale e numerosi interventi delle Autorità preposte alla Pubblica Sicurezza volte a ripristinare condizioni minime di decorosità, *conditio sine qua non* della reale vivibilità urbana, misure presupposto di adeguata tranquillità del vivere civile dei residenti;
- è necessario provvedere senza indugio in relazione alla contingibilità ed urgenza, anche a seguito di interlocuzioni avute con Questura e Prefettura nei luoghi deputati;

CHIARITO E PRECISATO che il presente provvedimento interviene non per colpire celermente situazioni di violazioni dell'ordine pubblico bensì situazioni, come chiarito in premessa, di degrado urbano a vario titolo manifestatesi in modo recente sul territorio dorico;

VALUTATO discrezionalmente di dover provvedere onde evitare il protrarsi di fenomeni gravemente inappropriati di degrado urbano e limitatamente all'aspetto della tutela della decorosità della convivenza civile;

RITENUTO, inoltre, di non poter provvedere con i mezzi ordinari che l'ordinamento mette a disposizione per la casistica sopra evidenziata trattandosi di un provvedimento che opera a fronte di una accidentalità eccezionale da dover imprescindibilmente affrontare, nel contempo dovendo provvedere immediatamente per scongiurare il pericolo del protrarsi di tali fenomeni indecorosi;

VERIFICATO che il presente provvedimento è frutto di una verifica istruttoria da parte della Polizia Locale in dialogo anche con i rappresentanti di altri enti istituzionali e che le situazioni di degrado sono state accertate a mezzo di verifiche, prove concrete e non supposizioni;

APPURATO in fatto e diritto che il presente atto costituisce estrinsecazione completa dei principi di

ragionevolezza e di proporzionalità in relazione alla casistica di specie per le zone di interesse: da un lato il provvedimento è frutto di una scelta coerente rispetto ai fatti illustrati e alla decisione contenutistica del merito del presente atto; dall'altro lato il presente atto non eccede quanto necessario per raggiungere lo scopo prefissato di colpire fenomeni di degrado civico localizzato;

VALUTATO quale scelta di esercizio del potere che il presente contenuto provvedimento sia adeguato quale strumento idoneo, non eccedente rispetto alla situazione fattuale sopra descritta, con le finalità di tutelare il bene giuridico del decoro di Ancona consentendo di eliminare tali emergenze in modo proporzionato con particolare riferimento alle zone del centro abitato, urbanizzato e residenziale come di seguito indicate;

RITENUTO, pertanto, che il presente provvedimento costituisca mezzo adeguato rispetto all'obiettivo da perseguire quale mezzo di raggiungimento dell' "effetto utile";

VALUTATO che per le motivazioni addotte il presente atto costituisce il provvedimento minimale, non ultroneo, rispetto alle conseguenze limitative collegate all'esecuzione della presente ordinanza, rispetto ai contemporanei interessi di tutela della persona umana poichè opera quale strumento eccezionale, contingibile ed urgente, quale mezzo che, per le modalità attuative, comporta limitazioni non eccedenti (rispetto al bisogno) della sfera della persona umana (in relazione al valore prevalente gestito di tutela del decoro cittadino delle zone interessate abitate e frequentate dalla cittadinanza, dalle famiglie, da persone minori ed anziani inclusi);

RITENUTO che il contenuto del presente atto operi applicando i principi di proporzionalità, adeguatezza e non eccedenza rispetto allo scopo, per le zone interessate dal presente provvedimento che sono:

ZONA PASSETTO ALTO
ZONA PASSETTO BASSO
ZONA PIAZZA ROMA/CORSO GARIBALDI
ZONA PIAZZA CAVOUR
ZONA PIAZZA PERTINI
ZONA ARCHI
ZONA PIANO
ZONA PINCIO
CORSO MAZZINI
PIAZZA/CORSO STAMIRA

Tutto ciò premesso e ritenuto

ORDINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 31 ottobre 2023 nelle zone del territorio di Ancona sopra indicate:

1. è posto il divieto di sdraiarsi, dormire e bivaccare continuamente per gran parte del giorno e della notte:
 - a. sul suolo pubblico o ad uso pubblico o aperto al pubblico;
 - b. sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati purchè antistanti un'area pubblica o soggetta al pubblico passaggio;
 - c. sulle aree verdi, sugli arredi urbani;

2. è posto il divieto di mangiare e bere occupando il suolo pubblico, aperto al pubblico o ad uso pubblico con alimenti, contenitori, sacchi, carte, etc ; sulle panchine pubbliche è consentito sedersi, bere e consumare alimenti adottando un comportamento consono al decoro pubblico e al senso civico a condizione che detti arredi non vengano imbrattati o ingombrati con alimenti, contenitori, sacchi, carte e quant'altro.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge, unitamente all'eventuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 e 20 della Legge 689/81.

DISPONE CHE

È fatto obbligo alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia far osservare la presente Ordinanza;

La presente ordinanza sia pubblicata, nei modi di legge, all'Albo Pretorio del Comune e sia contestualmente comunicata a:

Prefetto di Ancona

Questore di Ancona

Comando Provinciale Arma dei Carabinieri

Comando Provinciale Guardia di Finanza

RENDE NOTO CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ancona, li 31/08/2023

IL SINDACO

Avv. Daniele SILVETTI

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D. LGS. n. 33 DEL 14/03/2013 (T. U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) *“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi *dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, *di collaborazione o* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013);*

b) *“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)*” (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “**incarichi**” disciplinati dal D. Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ resa (preventivamente) dall’incaricato: *“Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.”* (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 39/2013)

d) *La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi* (ai sensi dell’art. 39, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs. n. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*“atti e provvedimenti amministrativi”*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO ATTESTANDO CHE è stato redatto in osservanza del “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. LGS n. 196/2003 come modificato ed integrato GDPR - General Data Protection Regulation- REGOLAMENTO U.E. 2016/679) ed in osservanza delle “LINEE GUIDA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri Enti obbligati”(V. pa. 3 Deliberazione del Garante n. 243 del 15/05/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2014)

IL DIRIGENTE

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

- (1) **Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.**
- (2) **Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.**

**DICHIARAZIONE
DEL DIRIGENTE
IN MERITO
ALL'ASSENZA DI
CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ**

Il sottoscritto DIRIGENTE DA INTERIM CORPO POLIZIA LOCALE

D I C H I A R A

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001

31/08/2023

IL DIRIGENTE

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*